

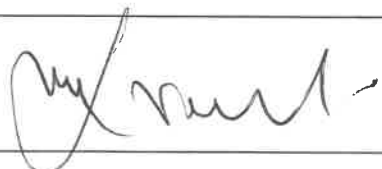


MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

(adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche)

PROCEDURA 2.3

GESTIONE DEI CONTRATTI E DEI RAPPORTI VERSO L'ESTERNO

Data	Motivo	Approvato dall'A.U.
14.07.2023	TERZA REVISIONE	

Mslot^{srl}

1. SCOPO E DEFINIZIONI

Il presente protocollo tende a definire il processo di sottoscrizione dei contratti tra la società Società e tutte le società o soggetti esterni alla stessa.

Per soggetti esterni – dei quali meglio si dirà nella procedura sui fornitori e consulenti del presente MOG231 – devono intendersi:

- **partner commerciali:** tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che cooperano con la società per il perseguimento del comune scopo lavorativo;
- **consulenti e professionisti:** tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che, avendo una accertata qualifica in materia, assistono la società nello svolgimento di atti, pratiche o progetti fornendo o implementando pareri o soluzioni;
- **fornitori:** tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che forniscono prodotti e/o servizi e/o prestano la loro opera per conto e nell'interesse della società anche a titolo gratuito (ad es. PVR).
- **esercenti:** coloro che svolgono l'attività di gestore di sala (perché titolare di locali in cui sono installati apparecchi comma 6 b del Tulp, le cosiddette Vlt), di gestore di sala scommesse, o ancora di direttore di sala bingo. In ciascuno di questi casi, l'esercente è tenuto ad adempiere alle obbligazioni imposte dalla legge e contrattualizzate col concessionario di riferimento dal quale avrà certamente ricevuto specifiche procedure seguite da adeguati percorsi formativi e informativi certificati e documentati per le evidenze richieste in sede ispettiva.

Pertanto, ogni rapporto contrattuale dovrà prevedere una forma scritta e tracciabile, ai sensi dell'art. 1325 del codice civile.

Per l'effetto, nella scelta della terza parte deve essere preventivamente valutata la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello, a mezzo dell'attività di screening prevista dalla vigente procedura di qualifica dei fornitori.

Tanto deve avvenire tenendo sempre presente che la società, ai sensi dell'**art. 3.2. del vigente Codice etico** *"Il comportamento dei Destinatari del Codice deve innanzitutto conformarsi alle leggi vigenti nello Stato in cui i Destinatari stessi operano, ivi comprese quelle comunitarie e quelle internazionali che lo Stato recepisce.*

La società opera nell'assoluto rispetto di dette norme; pertanto, gli amministratori ed i dipendenti della stessa, nonché coloro che a vario titolo interagiscono con la stessa – fornitori, consulenti, partner commerciali, agenti e punti di vendita e raccolta (PVR) – sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le discipline codificate (leggi, atti equiparati, regolamenti) dalle Istituzioni internazionali, statali, regionali e locali.

Non possono essere intrattenuti o mantenuti rapporti con:

- a) fornitori, consulenti, partner commerciali e sub appaltatori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 94 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023), norma che tipizza i casi di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione;*
- b) fornitori, consulenti, partner commerciali e sub appaltatori che abbiano ricevuto condanne definitive per i reati previsti dall'art. 84, del Codice Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);*
- c) fornitori, consulenti e partner commerciali che abbiano ricevuto condanne irrevocabili per i reati previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11 del D. Lgs. 74/2000 e abbiano, contestualmente, maturato debiti tributari definitivi nei confronti dell'Erario.*
- d) fornitori, consulenti e partner commerciali che siano stati destinatari di misure interdittive e di prevenzione ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e non siano state successivamente sottoposte a controllo pubblico.*

Laddove i fornitori, consulenti e partner commerciali vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c) dopo la stipulazione del contratto, lo stesso verrà automaticamente risolto.

La società si riserva di valutare l'applicazione di quanto previsto dal presente capo a:

- a) fornitori, consulenti, partner commerciali e sub appaltatori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 D. Lgs. n. 36/2023 che disciplina le c.d. "misure di self-cleaning";*
- b) fornitori, consulenti, partner commerciali e sub appaltatori che siano incorsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 D. Lgs. n. 36/2023. La valutazione in questo caso sarà effettuata:*
 - in base agli elementi e ai mezzi corrispondenti individuati dall'art. 98 sulle stesse;*

- *in base alle misure di self cleaning di cui al già citato comma 6 dell'art. 96 D.Lgs. n.36/2023.*

Non possono, altresì, essere intrattenuti o mantenuti rapporti con:

- a) *dipendenti che abbiano procedimenti pendenti o definitivi per i reati previsti dall'art. 84 del Codice Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011).*

Per detta ragione, tutti coloro che intrattengono e intratterranno rapporti con la Società (soggetti apicali, dipendenti, consulenti, fornitori, partner commerciali, subappaltatori, ecc.) dovranno fornire alla stessa, a semplice richiesta del legale rappresentante societario o suo delegato, ogni informazione – anche intervenuta successivamente alla nascita del rapporto contrattuale – volta a consentire alla Società stessa di conoscere l'aggiornamento dello status del contraente e monitorarne la compatibilità con tutti i principi di cui al paragrafo 3.2. del Codice etico; nonché copia del certificato della Visura del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti. Dovranno, inoltre, impegnarsi a comunicare ogni eventuale mutazione delle condizioni dichiarate all'instaurazione del rapporto.

La mancata comunicazione equivale a violazione delle norme contrattuali."

Tanto premesso, all'atto della contrattualizzazione dei rapporti con il fornitore la società deve dare corso a quanto previsto nel presente Modello Organizzativo parte generale con riferimento alla diffusione del Codice Etico: eventuali violazioni del codice etico da parte del fornitore determinano la rescissione del rapporto contrattuale.

Il fornitore deve, pertanto, essere messo a conoscenza dell'esistenza del Codice Etico, deve riceverne copia e deve essere informato che è tenuto al suo rispetto.

2. CONTRATTO CON SOGGETTI TERZI

Anche nell'ipotesi in cui non si proceda alla contrattualizzazione in forma scritta del rapporto con il fornitore occorre ottenere obbligatoriamente la firma della dichiarazione in forma scritta in cui il soggetto dichiara e sottoscrive, ai sensi degli artt. 1341 e ss. del codice civile:

"il sottoscritto ... in rappresentanza dell'impresa ... dichiara espressamente:

- di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, di essere edotta dei reati dallo stesso contemplati agli articoli 24 e 25;*
- di essere stato informato in merito all'adozione da parte della Società del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e del Codice Etico, pubblicati sul*

sito internet societario, di averne preso visione, di conoscerne i contenuti, le finalità e le prescrizioni e di impegnarsi al rispetto di quanto in essi contenuto.

*- di essere a conoscenza che la società, ai sensi dell'art. 3.2. del vigente Codice etico NON può intrattenere o mantenere rapporti con **fornitori, consulenti, partner commerciali e sub-appaltatori** che:*

- si trovino nelle condizioni previste dall'art. 94 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023), norma che tipizza i casi di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione ed ovvero abbiano a proprio carico:*

- la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:*

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies*

- del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;*

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*

- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*

- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;*

- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*

- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;*

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- *la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice o alle altre forme di controllo pubblico previste.*
- *la sottoposizione a liquidazione giudiziale o liquidazione coatta o concordato preventivo o procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;*
- *l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);*
- *la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o*

previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

- *che abbiano subito, anche in via cautelare, una misura interdittiva ai sensi del D. Lgs. 231/2001;*
- *abbiano ricevuto condanne irrevocabili o siano sottoposti a procedimenti penali per i reati previsti dall'art. 84 co. 4, del Codice Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);*
- *abbiano ricevuto condanne irrevocabili per i reati previsti dagli artt. artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11 del D. Lgs. 74/2000 e abbiano, contestualmente, maturato debiti tributari definitivi nei confronti dell'Erario.*

Laddove il soggetto terzo venga a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere A), B) o C) dopo la stipulazione del contratto, lo stesso verrà automaticamente risolto.

La società si riserva di valutare l'applicazione di quanto previsto dal presente capo a fornitori di beni e servizi che:

- *fornitori, consulenti, partner commerciali che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 D. Lgs. n. 36/2023 che disciplina le c.d. "misure di self-cleaning";*

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;*
- b) è intervenuta la riabilitazione;*
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;*
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;*
- e) la condanna è stata revocata.*

La valutazione delle cause di esclusione non automatica sarà effettuata: in base agli elementi e ai mezzi corrispondenti individuati dall'art. 98 sulle stesse ed in base alle misure di self cleaning di cui al già citato comma 6 dell'art. 96 D.Lgs. n.36/2023.

- *abbiano in corso procedimenti penali per i reati previsti dagli artt. artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11 del D. Lgs. 74/2000 e abbiano, contestualmente, maturato debiti tributari definitivi nei confronti dell'Erario;*

- *Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che la società, ai sensi dell'art. 3.2. del vigente Codice etico, si riserva di valutare se intrattenere o meno rapporti con fornitori di beni e servizi, partner commerciali e sub-appaltatori che:*

1) si trovino nelle condizioni previste dall'**art. 95 D. Lgs. n. 36/2023**, norma che tipizza i casi di esclusione NON automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione.

La società potrà, quindi, valutare l'applicazione di quanto previsto nei confronti del fornitore, partner commerciale e sub appaltatore qualora:

a) sussistano a suo carico gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.2.2014;

b) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) abbia commesso un illecito professionale grave (come individuati dall'art. 98 del D.lgs 36/2023), tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Il grave illecito professionale è desumibile da:

1. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
2. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
3. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
4. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
5. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. e aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. contestata commissione da parte dell'operatore economico di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
7. contestata o accertata commissione di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

8. reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La presente causa di esclusione, di cui al punto c), non opera se :

- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata
- estinta ai sensi dell'articolo 179, co.7 c.p.;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- la condanna è stata revocata.

d) possa aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali:

- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Tali condizioni si considerano non definitivamente accertate, e pertanto oggetto di valutazione da parte della Società per l'esclusione del soggetto terzo quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

La presente causa di esclusione, di cui al punto d), non opera quando il soggetto terzo:

- ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni;
- il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla conclusione del contratto;
- abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che

1) il divieto di contrarre di cui ai punti 4.A e 4.B e punto 5) lett c) [con riferimento alle ipotesi n. 8 e 9] opera anche quando la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- 1. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
- 2. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- 3. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- 4. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
- 5. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;*
- 6. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;*
- 7. del direttore tecnico o del socio unico.*

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica le cause di esclusione sopra elencate operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

2) La società si riserva di valutare l'applicazione di quanto previsto dal presente capo al fornitore, partner commerciale e sub appaltatore che si trovi nelle condizioni previste dal:

- punto 4) [fatta eccezione per la lett. 4.D];*
- punto 5) [fatta eccezione per la lett d)];*

se lo stesso dimostra di aver adottato misure di self cleaning così come previsto dall'art. 96 co. 6 di cui al D.lgs 36/2023.

*(in caso di consulente o società di consulenza) il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, oltre a quanto già disciplinato ai punti precedenti, che la società, ai sensi dell'art. 3.2. del vigente Codice etico, NON può intrattenere o mantenere rapporti con **consulenti**:*

- A. che siano stati: interdetti; inabilitati; falliti.*
- B. il cui l'amministratore delegato (in caso di SpA)/gli amministratori (in caso di Srl)/i soci (in caso di Società di persone), i soggetti con responsabilità strategiche all'interno della struttura organizzativa (in tutti gli altri casi) e/o i propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di 1° grado):*
 - hanno rivestito negli ultimi 36 mesi (24 mesi nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente la società (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).*
- C. che abbia, nei tre anni precedenti all'assunzione della carica professionale, svolto attività di pubblico dipendente con esercizio di poteri autoritativi o negoziali, presso una Pubblica Amministrazione con la quale la società abbia rapporti di tipo contrattuale. Tale divieto, sancito dall'art. 53, comma 16*

ter, D. Lgs. n. 165/2001, si estende, per espressa interpretazione dell'Anac, anche ai consulenti esterni delle pp.AA.

Per detta ragione, tutti coloro che intrattengono e intratterranno rapporti con la Società (consulenti, fornitori, partner commerciali, subappaltatori, ecc.) dovranno fornire alla stessa, a semplice richiesta del legale rappresentante societario o suo delegato, ogni informazione – anche intervenuta successivamente alla nascita del rapporto contrattuale – volta a consentire alla Società stessa di conoscere l'aggiornamento dello status del contraente e monitorarne la compatibilità con tutti i principi di cui al paragrafo 3.2. del Codice etico; nonché copia del certificato della Visura del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti. Dovranno, inoltre, impegnarsi a comunicare ogni eventuale mutazione delle condizioni dichiarate all'instaurazione del rapporto.

La mancata comunicazione equivale a violazione delle norme contrattuali.

È doveroso evidenziare che le norme societarie presenti nel modello 231 societario sono norme di rango regolamentare che, per loro natura e grado, non possono ex se derogare ai principi generali del codice civile, del lavoro, eccetera.

Pertanto, al fine di pretendere contrattualmente il rispetto delle suddette regole societarie è evidente che **le clausole contrattuali della narrativa che precede devono essere accettate ed espressamente e sottoscritte dalle parti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc.**

ELENCO MAIL

NUM.	Dipendente	MAIL
1	BAGNO BARBARA	barbara.bagno@mslotsrl.com
2	BAGNO MANUELA	manuela.bagno@mslotsrl.com
3	BLANDINI ERSENIO DIEGO	
4	BLETA ZAMIR	
5	BRUNO ANTONIO	
6	CORCIULO MIRIAM	miriam.corciulo@mslotsrl.com
7	D'AURIA STEFANO	
8	DE MATTEIS DANIELE	daniele.dematteis@mslotsrl.com
9	DIAMANTE ROBERTO	roberto.diamante@mslotsrl.com
10	FELLINE DANIELA	daniela.felline@mslotsrl.com
11	GIANNELLI ANTONIO FERDINANDO	antonio.giannelli@mslotsrl.com
12	LEZZI FRANCESCO ALESSANDRO	francesco.lezzi@mslotsrl.com
13	MANNI MARCO GASPARE	
14	MASTRIA GIUSEPPE	giuseppe.mastria@mslotsrl.com
15	NEGRO NICOLA	nicola.negro@mslotsrl.com
16	PACELLA ANTONIO	
17	PACELLA LUISA	luisa.pacella@mslotsrl.com
18	PAIANO MATTEO	
19	PERRONE COSIMO	
20	REHO CARMINE	carmine.reho@mslotsrl.com
21	SANTANTONIO MICHELE	
22	SCARLINO ADOLFO	
23	SCHITO GIOVANNI	gianni.schito@mslotsrl.com
24	SERGI MARIO	
25	SERRA LORENZA	lorenza.serra@mslortsrl.com
26	TOMA MARCO	
27	VENEZIA LUIGI MARIA	

